



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.4.2007
COM(2007) 189 definitivo

2007/0065 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

In conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi, al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi esistenti con un accordo comunitario¹ (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o che sono controllate da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Su altri punti, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei sei accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica kirghisa.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto comunitario gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Gli Stati membri e l'industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e modo in cui se ne è tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall'industria.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

In conformità ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica kirghisa che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'Accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 6 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie sulla concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui

servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

- **Scelta dello strumento**

L'Accordo fra la Comunità e la Repubblica kirghisa costituisce lo strumento più efficiente per conformare al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato.

4) **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

5) **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica kirghisa sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario,
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica kirghisa su taluni aspetti dei servizi aerei in conformità ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario,
- (3) Occorre firmare ed applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. In attesa della sua entrata in vigore, la Comunità applicherà l'Accordo in via transitoria a decorrere dal giorno della firma di entrambe le parti. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario,
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica kirghisa su taluni aspetti dei servizi aerei in conformità ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario,
- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità, in data [...], in conformità alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...]5.
- (4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA

dall'altra

(in appresso denominate "le Parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica kirghisa hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica kirghisa, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica kirghisa che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante gli accordi bilaterali vigenti o futuri.

ARTICOLO 2
Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica kirghisa, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica kirghisa rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
 - ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. La Repubblica kirghisa può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
 - i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

- ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
- iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo la Repubblica kirghisa non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei della Comunità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica kirghisa ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica kirghisa si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica kirghisa che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica kirghisa, in virtù di un accordo di cui all'allegato 1, che contenga una disposizione elencata all'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 6
Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 7
Allegati all'Accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8
Revisione o modifica

Le Parti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e alle altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica kirghisa, elencati all'allegato 1 che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore, al momento della loro entrata in vigore o della loro temporanea applicazione.

ARTICOLO 10
Cessazione

1. La cessazione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, russa e kirghisa.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica kirghisa e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente Accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica kirghisa**, fatto a Vienna il 17 marzo 1998, in appresso "Accordo Kirghizistan - Austria" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra **il Governo della Repubblica ceca e il Governo della Repubblica kirghisa**, fatto a Praga il 29 aprile 2004, in appresso "Accordo Kirghizistan – Repubblica ceca" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica kirghisa**, fatto a Bishkek il 13 maggio 1997, in appresso "Accordo Kirghizistan – Germania" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra **il Governo della Repubblica kirghisa e il Governo della Repubblica ellenica**, siglato a Bishkek il 10 settembre 2004, in appresso "Accordo Kirghizistan – Grecia" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra **il Governo della Repubblica kirghisa e il Governo della Repubblica slovacca**, siglato a Bishkek il 27 settembre 2006, in appresso "Accordo Kirghizistan – Slovacchia" nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica kirghisa** in materia di servizi aerei, fatto a Londra l'8 dicembre 1994, in appresso "Accordo Kirghizistan - Regno Unito" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Memorandum di intesa fra le Autorità dell'aviazione civile dei due paesi fatto a Londra il 2 settembre 2003, in appresso "Memorandum di intesa Kirghizistan – Regno Unito".

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3, paragrafo 5 dell'Accordo Kirghizistan – Austria;
- Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Kirghizistan – Repubblica ceca;
- Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Kirghizistan – Germania;
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) dell'Accordo Kirghizistan – Grecia;
- Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Kirghizistan - Regno Unito e allegato B, articolo 4, lettera a) del Memorandum di intesa Kirghizistan – Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'Accordo Kirghizistan – Austria;
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo Kirghizistan – Repubblica ceca;
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'Accordo Kirghizistan – Grecia;
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'Accordo Kirghizistan - Regno Unito e allegato B, articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del Memorandum di intesa Kirghizistan – Regno Unito.

c) Sicurezza:

- Articolo 6 dell'Accordo Kirghizistan – Austria;
- Articolo 7 dell'Accordo Kirghizistan - Repubblica ceca;
- Articolo 12 dell'Accordo Kirghizistan – Germania;
- Articolo 8 dell'Accordo Kirghizistan – Grecia;
- Allegato B, articolo 13 bis, del Memorandum di intesa Kirghizistan – Regno Unito.

d) Tassazione del carburante:

- Articolo 7 dell'Accordo Kirghizistan – Austria;
- Articolo 8 dell'Accordo Kirghizistan - Repubblica ceca;
- Articolo 6 dell'Accordo Kirghizistan – Germania;
- Articolo 9 dell'Accordo Kirghizistan – Grecia;
- Articolo 9 dell'Accordo Kirghizistan – Slovacchia;

– Articolo 8 dell'Accordo Kirghizistan – Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

– Articolo 11 dell'Accordo Kirghizistan – Austria;

– Articolo 12 dell'Accordo Kirghizistan - Repubblica ceca;

– Articolo 10 dell'Accordo Kirghizistan – Germania;

– Articolo 13 dell'Accordo Kirghizistan – Grecia;

– Articolo 7 dell'Accordo Kirghizistan – Regno Unito e allegato B, articolo 7, del Memorandum di intesa Kirghizistan – Regno Unito.

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

- a) La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) Il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) Il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) La Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).